

Allegato n. 2 al decreto del Presidente n. 152 di data 21.12.2023

F.to IL SEGRETARIO REGGENTE
Dott.ssa Michela Donatini



**Comunità
Alto Garda e Ledro**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

2024-2026

Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il nuovo sistema contabile armonizzato, disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011, ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

Tali innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/versione-l/e-governme1/arconet/>

La struttura del bilancio, per quanto riguarda la spesa, è ora articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente.

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011. Dal 2017 per tutti gli enti è previsto l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la nota integrativa, contenente i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato siano comprensivi anche di investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

GLI EQUILIBRI E I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Equilibri di bilancio

L'art. 193 del Dlgs. 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa. Di seguito si espongono le tabelle che dimostrano il rispetto dei principali equilibri di bilancio.

1. il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese:

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO (di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Tributarie		TIT. 1	Spese correnti	31.032.630,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	13.659.050,00			
TIT. 3	Extra tributarie	16.307.300,00			
TIT. 4	Trasferimenti c/capitale	1.567.372,88	TIT. 2	Spese c/capitale	1.246.072,88
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00
TIT. 9	Serv. c/terzi	2.473.500,00	TIT. 7	Serv. c/terzi	2.473.500,00
	FPV entrata	744.980,97			
TOTALE ENTRATA		37.752.203,85	TOTALE SPESA		37.752.203,85

2. il principio dell'equilibrio della situazione corrente (equilibrio economico), secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti):

EQUILIBRIO ECONOMICO
(di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Tributarie		TIT. 1	Spese correnti	31.032.630,97
TIT. 2	Trasferimenti correnti	13.659.050,00			
TIT. 3	Extra tributarie	16.307.300,00			
	FPV entrata per spese correnti	744.980,97			
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti.	331.300,00			
	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento.	-10.000,00			
TOTALE ENTRATA		31.032.630,97	TOTALE SPESA		31.032.630,97

- 3) il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°:

EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE
(di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 4	Trasferimenti c/capitale	1.567.372,88	TIT. 2	Spese c/capitale	1.246.072,88
	FPV entrata per spese in conto capitale	0,00			
	Entrate di parte corrente destinate a investimenti.	10.000,00			
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti.	-331.300,00			
TOTALE ENTRATA		1.246.072,88	TOTALE SPESA		1.246.072,88

- 4) Prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica (vedi allegato).

- 5) Il principio dell'equilibrio della situazione di cassa secondo il quale già nel bilancio di previsione deve essere posta attenzione ai flussi di entrata e di spesa al fine di evitare un fondo cassa negativo finale.

EQUILIBRIO DI CASSA
di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	8.000.000,00	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	744.980,97			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	39.054.889,11	31.032.630,97
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	16.225.191,87	13.659.050,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	11.270.290,57	1.246.072,88
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	21.051.106,00	16.307.300,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	10.208.771,59	1.567.372,88			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	47.485.069,46	31.533.722,88	Totale spese finali	50.325.179,68	32.278.703,85
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	0,00

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	3.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.478.350,42	2.473.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	2.705.847,08	2.473.500,00
Totale Titoli	52.963.419,88	37.007.222,88	Totale Titoli	56.031.026,76	37.752.203,85
Totale complessivo Entrate	60.963.419,88	37.752.203,85	Totale complessivo Spese	56.031.026,76	37.752.203,85
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	4.932.393,12				

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio 2024-2026, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Il bilancio 2024 – 2026 è stato predisposto sulla base delle previsioni elaborate dai responsabili dei diversi servizi di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Le previsioni sono state predisposte, in conformità ai contenuti del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), ricondotte entro i limiti di sostenibilità complessiva, con attenzione alle spese sostenute in passato, alle spese obbligatorie, a quelle consolidate e a quelle derivanti da obbligazioni assunte in esercizi precedenti.

Le entrate.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti. Per quanto riguarda le assegnazioni, sulla base del il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 sottoscritto il 07/07/2023, sono state iscritte a bilancio le relative assegnazioni.

Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate.

Relativamente ai proventi da servizi, nel determinare l'importo dello stanziamento, si è tenuto conto del trend storico e dell'impatto sul calcolo delle quote derivante dall'introduzione dell' ICEF.

Per il servizio gestione dei rifiuti l'entrata dai comuni per cui è svolto il servizio è prevista a pareggio dei costi del servizio. Per quanto attiene il servizio in parola con decorrenza 2022 sono stati introdotti dei cambiamenti per quanto attiene la gestione finanziaria. In particolare il nuovo contratto di appalto prevede che i contributi CONAI relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché la vendita sul libero mercato di altre tipologie di rifiuto, vengano incassati direttamente dalla Comunità con iscrizione a Bilancio delle relative entrate nonché delle spese correlate, mentre in precedenza il tutto era gestito direttamente dall'appaltatore.

La nuova convenzione relativa alla gestione associata della Polizia Locale non prevede il servizio di "service" per quanto riguarda la gestione contabile rimanendo in capo alla Comunità Alto Garda e Ledro esclusivamente l'incasso delle entrate attinenti la riscossione delle violazioni del Codice della Strada ed il relativo riversamento ai Comuni delle quote di competenza, sulla base dei dati elaborati dal Corpo.

Per quanto riguarda il budget, si fa riferimento a quanto contenuto nel protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024

Le Comunità fino all'anno 2019 avevano l'obbligo di adottare un piano di miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento con particolare riferimento all'attività istituzionale. Il Piano di miglioramento doveva obbligatoriamente prevedere misure di riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni. Il Piano di miglioramento della Comunità Alto Garda e Ledro 2017 – 2019 è stato adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 167 del 31.10.2017.

Per il 2020, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale, per quanto attiene gli obiettivi di riqualificazione della spesa (Piano di miglioramento), aveva come riferimento solo i Comuni. Per le Comunità di Valle, nelle more di revisione della legge di riforma istituzionale, si prevedeva il superamento dell'attuale disciplina delle assunzioni contenuto nell'art. 8, c.3 lett a) della L.P. 27/12/2010 e nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1735 del 2018 e l'applicazione del criterio della sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2020. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2020, si considera la spesa rapportata all'intero anno. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Per il 2024 il Protocollo di finanza locale prosegue la sospensione dell'obiettivo di qualificazione della spesa contabilizzata nella Missione 1, rinviando i nuovi obiettivi in ragione dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente l'andamento della pandemia.

Per quanto riguarda i contributi erogati dal Servizio Edilizia Abitativa per l'edilizia agevolata, si fa riferimento alle specifiche norme di settore. Si evidenzia che la spesa annualmente sostenuta risulta interamente finanziata da contributi della Provincia mirati a questa tipologia di intervento.

Per quanto riguarda i canoni di concessione aggiuntivi L.P. 4/1998 art. 1 bis comma 15 quater lettera A e E, questi finanziano spese relative al P.G.Z., Centro Giovani di Arco, centri aperti estivi, Azione 19, manutenzioni straordinarie della sede, piano energetico e di sviluppo socio economico, progettone e spese di investimento per il servizio socio assistenziale le reti delle riserve e il progettone previste dalla Comunità per l'esercizio 2024.

Le spese.

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in *missioni/ programmi / titoli / macroaggregati*. Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la re imputazione ai centri di costo delle spese di personale e la disarticolazione delle voci di spesa degli altri costi comuni generali (i fondi del personale per le risorse accessorie, formazione, spese per assicurazione, per accertamenti sanitari, etc.).

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- ⇒ dei contratti in essere (personale, altri contratti di servizio quali utenze, pulizie, ...),
- ⇒ delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali,
- ⇒ delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste sulla base degli indirizzi del Comitato e/o di concerto con i medesimi alla luce delle risorse disponibili.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che

l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n", scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per quanto riguarda l'individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo del medesimo, si rinvia alle tabelle allegate alle presenti.

Si evidenzia che le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- compartecipazione alla spesa degli utenti dei servizi socio – assistenziali,

Per quanto riguarda la modalità di calcolo del fondo si è optato sul Metodo C – media ponderata sui rapporti.

Le sanzioni relative al codice della strada sono state accertate fino al 2015 per cassa. Dall'esercizio 2016 la previsione di bilancio di entrata relativa all'accertamento delle sanzioni amministrative al codice della strada è stata formulata per l'intero importo del credito. Di fatto poi l'entrata risulta accertata solo per cassa, in quanto il servizio non risulta in grado di fornire il dato dell'accertato per competenza. Per l'esercizio 2024 quindi la previsione di bilancio è stata prevista per cassa. Il principio contabile della competenza finanziaria recita altresì che non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Ai Comuni per i quali è svolto il servizio intercomunale di polizia locale sono restituite solamente le sanzioni incassate, per cui di fatto sul bilancio non si creano problemi di equilibri di bilancio e pertanto nel triennio 2024 – 2026 si è ritenuto di non effettuare per tali entrate un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non sono state ritenute di dubbia esigibilità le entrate derivanti dai proventi dei beni dell'ente (affitti e rimborsi spese) e le entrate derivanti dal concorso dei privati negli oneri del servizio mensa scolastica e pertanto non è stato operato alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,30% e massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio) e precisamente 0,30%.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Il Fondo di cui sopra è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) la quale, all'art. 1, comma 859 e seguenti, dispone l'obbligo di istituire il fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del bilancio, a valere sul titolo I della spesa, per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell'anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalle norme. Attraverso tale fondo viene posto un vincolo sulle risorse di competenza di parte corrente partendo dal presupposto che il mancato rispetto dei termini di pagamento, senza motivazione, siano dovute a carenze di cassa. Tale incombenza è legata a

quella dello stock del debito residuo ed all'alimentazione dei flussi di fatture per debiti commerciali e relativi pagamenti che viene fatta automaticamente sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) grazie ad un sistema di interscambio. I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall'art. 38-bis del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti: 1. debito residuo al 31/12 dell'esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, allora si passa al 2° parametro); 2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell'esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente. Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non c'è stata pubblicazione sul sito dell'ente del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione sulla PCC dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Nel bilancio 2024-2026 in via precauzionale il fondo risulta costituito per un importo pari ad Euro 5.000,00 in quanto la puntuale valutazione verrà effettuata nel momento in cui le fatture che non sono state pagate nel mese di dicembre 2023, causa interruzione dei pagamenti da parte del tesoriere, verranno liquidate nel 2024. Entro i termini previsti dalla norma, con apposito atto dell'organo esecutivo, sarà comunque effettuata una nuova valutazione che, se necessario, porterà ad una variazione ed all'adeguamento del fondo in parola.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con eliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 23 giugno 2023 ed ammonta complessivamente ad € **7.108.423,40**=.

Per quanto riguarda la determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 si rinvia a quanto contenuto nell'apposito allegato.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON LE RISORSE DISPONIBILI

Non sono previste opere pubbliche per il triennio 2024 – 2026

All'interno della diverse missioni sono stati previsti i TRASFERIMENTI A COMUNI NELL'AMBITO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE

STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRESIVI ANCHE DI INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella che prevede uno sfasamento di un anno tra

spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Il fondo pluriennale iscritto a bilancio non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Non ricorre la fattispecie.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Il comma 3 dell'art. 8 della L.p. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia."

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In relazione alle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione delle società partecipate, la Comunità A. G. e L. ha attentamente valutato e limitato le proprie partecipazioni in essere alle

società e per le attività che dalle stesse vengono svolte, assolutamente limitate allo svolgimento delle funzioni istituzionali indispensabili.

La recente approvazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUEL sulle società partecipate) successivamente modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 e dalla successiva L.P. 29.12.2016 n. 19, di recepimento parziale della normativa statale, ha poi imposto nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Il Consiglio della Comunità con proprio provvedimento n. 38 di data 21.09.2017 ha quindi approvato la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie.

Con riferimento all'ente si riportano di seguito le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Consorzi:

- 1) Consorzio dei Comuni Trentini
Codice fiscale: 01533550222
Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale organizzativo, economico e tecnico.
Quota di partecipazione: 0,5076%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 3.906.831,00	€ 383.476,00
2019	€ 4.240.546,00	€ 436.279,00
2020	€ 3.885.376,00	€ 522.342,00
2021	€ 4.397.980,00	€ 601.289,00
2022	€ 4.527.917,00	€ 643.870,00

Società per Azioni:

- 1) Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A).
Codice fiscale: 00990320228
Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET)
Quota di partecipazione: 0,3931%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 59.650.400,00	€ 1.595.918,00
2019	€ 56.372.696,00	€ 1.191.222,00
2020	€ 58.767.111,00	€ 988.853,00
2021	€ 61.183.173,00	€ 1.085.552,00
2022	€ 60.701.895,00	€ 1.085.552,00

- 2) Trentino Riscossioni S.p.A.
Codice fiscale: 02002380224

Attività prevalente: riscossione
Quota di partecipazione: 0,4491%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 5.727.647,00	€ 482.739,00
2019	€ 6.661.412,00	€ 368.974,00
2020	€ 5.221.703,00	€ 405.244,00
2021	€ 5.519.879,00	€ 93.685,00
2022	€ 7.030.215,00	€ 267.962,00

Società a responsabilità limitata:

- 1) Gest.E.L. S.R.L.
Codice fiscale: 02091030227
Attività prevalente: riscossione
Quota di partecipazione: 30,9845%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2018	€ 1.154.659,00	€ 24.018,00
2019	€ 1.307.789,00	€ 23.271,00
2020	€ 1.230.608,00	€ 24.542,00
2021	€ 1.358.750,00	€ 30.252,00
2022	€ 1.413.738,00	€ 19.924,00

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Anche per il 2024 la Comunità intende dare un contributo tangibile per ridurre i problemi occupazionali del nostro territorio. Per questo motivo sono stati confermati anche per il 2024 i progetti di inserimenti lavorativo attivati nel corso dell'esercizio 2023, (Intervento 19 e Intervento 20.2 e manutenzione ambientale straordinaria).